

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Dott. Paolo Maria Covini

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Dott.ssa Fatima Ierardi

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo



**CONCENTER
STUDIO TOZZA**

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

A TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Milano, 17 gennaio 2024

Newsletter 2024/002 – Legge di bilancio 2024: principali novità fiscali

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità fiscali di maggior rilievo introdotte dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario n. 40 del 30 dicembre 2023 (di seguito “**Legge di Bilancio 2024**” o “Legge”), entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Per gli altri argomenti della Legge di bilancio 2024 si rimanda alle nostre newsletter numeri 2024/01 e 2024/03.

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole.

A. NOVITA' FISCALI PER PERSONE FISICHE E SOCIETA'

1. Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti

Riferimento normativo: articolo 1, comma 59

Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.

Il beneficio è riservato alle società/enti commerciali residenti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

Inoltre, le partecipazioni devono essere qualificate (superiori al 20%), oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87 (Participation exemption) del DPR n. 917/1986 (anche di seguito “TUIR”).

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

2. Nuove aliquote IVIE e IVAFE

Riferimento normativo: articolo 1, comma 91

È stato previsto un incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.

Tale incremento decorre dal 1° gennaio 2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

Pertanto, le modifiche effettuate sono:

- l'IVIE, ovvero l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, passa dal precedente 0,76% all'1,06%
- l'IVAFE, ovvero l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4% solo per prodotti finanziari detenuti in Paesi Black List (DM 04/05/1999, come da modificazioni introdotte dal DM 20/07/2023).

3. Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24

Riferimento normativo: articolo 1, commi 94-98

Con effetto dal 1° luglio 2024, si prevede un divieto di compensazione orizzontale nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a € 100.000.

Tale esclusione cesserà solo quando le violazioni contestate verranno completamente rimosse; in assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica modalità per compensare sarà estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

Tale divieto si applicherà a tutti i contribuenti, ovvero persone fisiche, società ed enti.

In caso di violazione della norma, e sempre che il credito sia esistente, la compensazione è sanzionata nella misura del 30%.

L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

4. Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Riferimento normativo: articolo 1, commi 94-98

Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensino crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS ed INAL occorrerà utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Viene quindi stabilito, in via generalizzata, che, la presentazione dei modelli F24, in caso di compensazioni, debba essere effettuata esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia.

5. Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”

Riferimento normativo: articolo 1, comma 99

Revisionando quanto già previsto nella L. n. 197/2022, che ha modificato l’art. 35 del DPR n. 633/1972 (DPR IVA) Sono ulteriormente rafforzati i controlli successivi all’attribuzione del numero di partita IVA; infatti, l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio.

Tale situazione può avvenire anche nel momento in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

Nell’eventualità in cui il soggetto, su invito, non compaia di persona, ovvero in caso di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA ed irroga una sanzione pari a € 3.000.

Inoltre, verrà preclusa la possibilità di compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante modello F24 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il divieto di cui sopra è previsto anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.

Per la riapertura della partita IVA sarà poi necessario ottenere il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a € 50.000.

6. Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

Riferimento normativo: articolo 1, comma 44

Si posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”) e delle disposizioni relative all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

7. Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero

Riferimento normativo: articolo 1, comma 242 – 1° parte

Viene modificato l’art. 11 ai commi 1, 2 e 3 della Legge n. 1228 del 24/12/1954.

La Legge di Bilancio 2024 interviene sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche, elevando le sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza degli obblighi anagrafici riguardanti l' "Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale".

La sanzione amministrativa piena è pari ad una somma ricompresa tra € 100 e € 500, in luogo delle precedenti sanzioni pari a € 25,82, come minimo, e € 129,11, come massimo.

Le medesime sanzioni sono estese nell'ipotesi di violazione degli obblighi anagrafici relativi all' "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" (c.d. "AIRE").

Si prevede, però, una riduzione delle sanzioni, nella misura di un decimo del minimo di quella prevista (€ 10), in caso di adempimento tardivo, se ricorrono due condizioni:

- la comunicazione e le dichiarazioni funzionali all'assolvimento degli obblighi siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni
- la violazione non sia stata già constatata o che non siano già iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

8. Sanzioni per l'omesso trasferimento di residenza all'estero e dall'estero

Riferimento normativo: articolo 1, comma 242 – 2° parte

Si prevede un aumento anche per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute all'inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall'estero nel termine di 20 giorni dalla data della variazione, oltre che della violazione dell'obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero.

La sanzione è stata innalzata ad un minimo di € 200 ad un massimo di e 1.000 per ciascun anno in cui dovessero perdurare le violazioni precedentemente elencate.

Anche in tal caso è prevista una riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento all'estero o dall'estero tardive, ovvero la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (€ 20) alle medesime condizioni del punto precedente.

9. Accertamento e irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero

Riferimento normativo: articolo 1, comma 242 – 3° e 4° parte

L'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui sopra (Paragrafo 7 – Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all'estero e Paragrafo 8 – Sanzioni per l'omesso trasferimento di

residenza all'estero e dall'estero) e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Tale accertamento, nonché irrogazione delle connesse sanzioni, deve essere notificato al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

10. Regolarizzazione del magazzino

Riferimento normativo: articolo 1, commi 78-84

La Legge di Bilancio 2024 prevede l'adeguamento delle esistenze iniziali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali, ovvero gli OIC *adopter*, per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

In caso di eliminazione dei valori, l'adeguamento comporta:

- il pagamento dell'IVA, determinato applicando i parametri che saranno resi noti con apposito decreto dirigenziale
- il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare alla differenza del valore determinato con i parametri di cui sopra ed il valore eliminato.

Invece, in caso di adeguamento effettuato con la procedura di iscrizione di maggiori valori deve essere versata solamente l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% da calcolare sul valore iscritto.

Tale possibilità deve essere palesata mediante richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo; le rate saranno da versare entro:

- la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo in corso al 30 settembre 2023
- la seconda rata, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Si segnala anche che l'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.

11. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Riferimento normativo: articolo 1, commi 52 e 53

Vengono estese le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Si stabilisce che per tali operazioni si applica un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Tale misura è rivolta a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia e consente loro di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, solo nell'eventualità in cui le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rivalutazione potrà essere effettuata nella seguente modalità:

- per le partecipazioni non quotate ed i terreni, entro il 30 giugno 2024 un professionista deve redigere ed asseverare la perizia di stima
- per il costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione si può assumere, in luogo del costo/valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

L'imposta sostitutiva del 16% dovrà essere versata entro il 30 giugno 2024 per il suo intero ammontare; altrimenti, potrà essere versata in tre rate annuali, dietro opzione, di pari importo al 30 giugno 2024, al 30 giugno 2025 ed al 30 giugno 2026 (le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo).

Pertanto, la rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30 giugno 2024 del totale dell'imposta sostitutiva o della prima rata, in caso di scelta dell'opzione rateizzata.

B. NOVITA' IN MATERIA DI IMMOBILI

1. Cessione di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza (cenni)

Riferimento normativo: articolo 1, commi 64-67

Dal 1° gennaio 2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi con Superbonus, di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Non si applica quanto sopra agli immobili acquisiti per successione ed a quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente/suoi famigliari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o qualora tra la data di acquisto /costruzione e la cessione dell'immobile sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 26%.

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta ed il prezzo d'acquisto/costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

2. Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari (cenni)

Riferimento normativo: articolo 1, comma 92

Con effetto dal 1° gennaio 2024, la norma secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento ed i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, ai fini delle imposte sui redditi, si applica solo qualora null'altro sia previsto.

Inoltre, rientrano tra i redditi diversi (Art. 67 del TUIR), oltre quelli relativi all'usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

3. Locazioni brevi – Aumento dell'aliquota al 26% - Modifica normativa per gli intermediari non residenti (cenni)

Riferimento normativo: articolo 1, comma 63

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma di cedolare secca, si applicherà l'imposta più elevata del 26%, anziché quella previgente del 21%.

Si precisa, però, che l'aliquota resta pari al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una singola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui il contribuente operi come esercizio d'impresa, ovvero si presume natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

4. Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus (cenni)

Riferimento normativo: articolo 1, commi 86 e 87

In relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati (c.d. Superbonus, di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020), l'Agenzia potrà verificare se sia stata presentata la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (dichiarazione Docfa), anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite catastali.

5. Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” (cenni)

Riferimento normativo: articolo 1, comma 88

Dal 1° marzo 2024, passa dall'8% all'11% la ritenuta d'acconto dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (c.d. bonifici parlanti).

La disposizione riguarderà, quindi, i lavori relativi al Bonus Casa 50%, al Superbonus, all'Ecobonus, al Sisma bonus e al c.d. “Bonus Barriere 75%”.

L'obbligo di effettuazione della ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, in tal modo non è da effettuare nel caso in cui il pagamento avvenga in altre modalità.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.